

Deposito telematico, tanti i rischi ma è un'occasione da non perdere

Giuseppe Belcastro
Vicepresidente della Camera Penale di Roma e Responsabile dell'Osservatorio Informazione Giudiziaria dell'Unione delle Camere Penali Italiane



IL TEMA DELLA SETTIMANA

Il portale del processo penale telematico è una sorta di gigantesca piattaforma di interscambio digitale degli atti del processo, che ha l'obiettivo di dematerializzare l'intero fascicolo. Per Giuseppe Belcastro si tratta di un'avventura piena di rischi, dal fallimento alla compressione del diritto di difesa, ma può comunque valerne la pena.



In anteprima sul web il numero della settimana all'indirizzo

www.guidaaldirittoital.com
ilssole24ore.com

La pandemia ci ha imposto di fare i conti con l'indisponibilità fisica dei luoghi della giustizia, complicando molte cose. Come ogni crisi che si rispetti però, ha pure rivelato opportunità, mostrando quanto possa essere semplice innestare nel **sistema giustizia strumenti telematici già invalsi in altri settori**.

Il PNRR poi, mercé un'aspirazione all'efficienza talvolta inutilmente sovradimensionata, ha fatto il resto, stimolando interventi legislativi di marcato segno deflattivo sul processo penale e sui suoi dintorni amministrativi.

In questo quadro di **necessità naturale embricata alla spinta europea** si inscrive la recente questione del deposito degli atti difensivi attraverso il portale del processo penale telematico, un sorta di gigantesca piattaforma di interscambio digitale degli atti del processo, con l'obiettivo finale - all'evidenza lodevole, ma ancora assai sfocato - **di dematerializzare l'intero fascicolo**.

Muove in questa direzione l'art. 87 del D. Lgs. 150/2022 (attuativo della riforma Cartabia) che, stabilizzando una disposizione emergenziale (art. 24, D.L. 137/202, decreto *Ristori*), ha fissato l'*upload* sul portale telematico, **come unica modalità di deposito di alcuni atti difensivi diretti alle Procure della Repubblica** (quelli conseguenti all'avviso di conclusione indagini preliminari, l'opposizione alla richiesta di archiviazione, la denuncia, la querela, la nomina e la revoca del difensore).

La partenza non è stata brillante, vuoi per i dubbi interpretativi originati da non chiarissimi coordinamenti con la normativa emergenziale ancora vigente e che hanno alimentato incertezze sul perimetro esatto delle modalità operative dei depositi, vuoi per le difficoltà tecniche di uno strumento poco (o nient'affatto) flessibile, reso più complesso dalla mancanza di un'adeguata formazione del personale amministrativo, vuoi infine **per l'introduzione di nuovi balzelli operativi che, diciamola tutta, piuttosto che snellire, hanno appesantito**.

Tre esempi.

Per depositare la nomina difensiva fiduciaria sul portale, l'avvocato deve preliminarmente dimostrare quale sia stata la fonte formale della conoscenza della pendenza del procedimento a carico dell'assistito, immettendo nel sistema, insieme con la nomina, **il famigerato atto abilitante, monstre amministrativo** che lo costringe spesso ad attivare una ulteriore e preliminare procedura di acquisizione di informazioni, non già per conoscere quanto in effetti egli già conosceva, ma per dimostrare formalmente al sistema la fonte di tale conoscenza.

Ancora. **Per depositare atti successivi alla nomina** occorre che il fascicolo risulti associato al difensore; se così non è, come in un numero tutt'altro che infrequente di casi, salvo a praticare *workaround* che gabbano la inutile rigidità del sistema, incomincia la strada del sollecito dell'abbinamento che può impegnare anche diversi giorni, col risultato di dover posporre il deposito di un atto, in ipotesi a scadenza.

Per non dire, chiudendo, del fatto **che il deposito dell'atto non garantisce il regolare completamento della procedura** e il depositante può venire a sapere anche a distanza di giorni che il deposito è stato rifiutato, peraltro per ragioni talvolta astruse e incomprensibili che costringono ad accessi fisici negli uffici.

Pur con queste numerose incertezze tecniche e concettuali tuttavia, il

battello aveva preso il largo, affiancato, per tutti gli atti diversi da quelli elencati, dalla scialuppa di salvataggio del doppio binario dell'utilizzo della posta certificata (un dispositivo di protezione giudiziaria, una sorta di amuchina telematica che ha consentito anche in piena pandemia il lavoro senza il contatto) e del canale tradizionale della carta (sulla cui solidità ideale riposa meglio la salute psichica di ogni penalista).

Ma nell'afa torrida del 4 luglio, il Ministero della Giustizia ha ritenuto che fosse giunta l'ora della svolta e, con decreto (G.U. 155 del 5 luglio) ha individuato **103 tipologie ulteriori di atti difensivi che, con decorrenza dal 20 luglio**, avrebbero dovuto trovare nel portale telematico l'unica via d'accesso a Procure, Tribunali e Corti d'Appello.

Una vera rivoluzione digitale, se si considera che, tra questi atti, figurano alcuni tra quelli più delicati e importanti dell'intero processo penale, quali le impugnazioni, anche cautelari.

Senonché, ponderando sul nuovo elenco le criticità emerse già con riferimento al vecchio risicato catalogo, si comprende facilmente che il sistema rischiava l'implosione. Si immagini infatti, solo per far comprendere delicatezza e gravità della situazione, se un appello avverso una sentenza che commina la pena dell'ergastolo o una istanza di riesame in materia di libertà personale **fossero rifiutati dal sistema due giorni dopo il deposito**, in ipotesi effettuato tempestivamente, ma nell'ultimo giorno utile; roba da perdere il sonno.

D'altro canto, il decreto è arrivato inatteso per tutti, dopo la consultazione col CNF, ma senza nessun dialogo preventivo con l'avvocatura penale e senza che gli uffici amministrativi interessati ne avessero avuto neppure notizia.

E ciò segnalava immediatamente **l'Unione delle Camere Penali Italiane nella fulminea nota dell'8 luglio**, con la quale, compendiate le criticità più evidenti, domandava al Ministro il mantenimento, accanto al caricamento tramite portale, del doppio binario in vigore (pec e cartaceo).

Del resto, se le Procure della Repubblica, in ragione della esperienza maturata sul campo in relazione agli atti più volte richiamati di cui all'art. 87 del D. Lgs. 150/22, dispongono forse di una qualche struttura amministrativa in grado di assorbire almeno in parte il carico di atti e problemi in arrivo, per i Tribunali, ma ancor più per le Corti d'Appello (per le quali il portale non è ancora nemmeno tecnicamente allestito), il funzionamento del nuovo sistema era solo miope e vana speranza; e il collasso, invece, facile presagio.

Non v'è da stupirsi allora che il Ministero, lodevolmente sensibile alle sollecitazioni forzatamente postume dell'avvocatura penale, **abbia differito l'entrata in vigore dell'esclusività dell'uso del portale mediante un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 di luglio**.

Nemmeno in relazione a tale decreto è mancata invero un'opinione critica secondo cui, per un complicato e impreveduto congegno di correlazioni normative, esso produrrebbe l'effetto collaterale di abrogare la possibilità di uso della pec e, dunque, un sostanziale arretramento del sistema.

Il ragionamento, sottile e fors'anche formalmente fondato, coglie comunque certamente una criticità interpretativa reale, come dimostrano i provvedimenti adottati **da tre Uffici giudiziari immediatamente dopo la sua pubblicazione**: il primo, del **Tribunale di Rovereto**, statuisce perentoriamente l'inammissibilità di forme di deposito diverse dal portale a far data dal 20 luglio; gli altri due, **del Tribunale di Palermo e della Corte d'Appello di Lecce**, confermano all'opposto il carattere sperimentale del deposito sul portale, indicando come via preferibile - e nel caso di Lecce come uniche modalità - il deposito via pec o in cartaceo.

Si comprende allora perché, in una simile atmosfera di pericolosissima incertezza, il Ministero abbia inteso adottare (proprio mentre si scrive) **una circolare interpretativa nel senso del mantenimento fino al 31 dicembre 2023 dell'utilizzo dei due vecchi sistemi in contemporanea alla sperimentazione del nuovo**, in coerenza peraltro con l'*esprit de loi* pubblicamente ribadito dal Viceministro Sisto sin dalla data di entrata in vigore del decreto.

Il Ministero, sollecitato dall'avvocatura penale, ha differito l'entrata in vigore dell'esclusività dell'uso del portale

Come l'esperienza ha dimostrato, scelte epocali impongono robusti allestimenti preventivi: formazione del personale e affinamento delle tecnologie

Questo è, in estrema sintesi, lo stato dell'arte che consente, al di là del dato tecnico, alcune riflessioni.

L'obiettivo finale degli interventi in commento ha pietra d'angolo nella formazione del fascicolo telematico: **un luogo dematerializzato accessibile alle parti alle date condizioni di sicurezza e in grado di garantire a tutti gli operatori un reciproco dialogo lineare e tempestivo**, nonché l'immediata certezza sull'esito dei depositi, con il corredo, attesa la rilevanza dei valori in gioco, di procedure di recupero tempestivo per il caso di intoppi.

È un obiettivo condivisibile, a cui l'avvocatura penale dovrebbe guardare con interesse, tanto più dopo aver sperimentato, in ragione della pandemia, quanto le tecnologie disponibili possano agevolare le attività difensive. **Obiettivo in vista del quale però l'avvocatura stessa dovrebbe attrezzarsi di puntuali e sicure competenze**, svolgendo quella funzione propulsiva che, sul tema della giustizia penale, naturalmente le compete.

Come l'esperienza ha dimostrato, scelte epocali impongono robusti allestimenti preventivi - di cui sin qui si è sentita tutta l'assenza - sia perché dalla formazione del personale non si può prescindere, sia perché è irrinunciabile l'affinamento delle tecnologie alle quali, inutile negarlo, sarà affidata una quota ragionevole dell'efficacia dell'agire difensivo, sia, infine, perché è imperativo inderogabile prevenire i plurimi rischi che tali scelte naturalmente implicano.

Rischi di fallimento, come quelli sfiorati dall'adozione di un provvedimento non irrobustito dalla minima preventiva riflessione condivisa con la vera rappresentanza di chi sarebbe stato chiamato ad agirlo e quindi privo del supporto dell'esperienza sul campo.

Rischi di indulgere - qui l'*alert* è tutto interno - **alla comodità della poltrona tecnologica** a scapito del coefficiente di effettività del diritto di difesa.

Rischi, ancora, di arretramento culturale e giuridico, derivanti dal perpetrare un'asimmetria normativa tra le posizioni del pubblico ministero, non interessato dagli interventi, e della difesa, che sarebbe stata invece investita in pieno e senza efficace preavviso dal treno in corsa.

Rischi, infine, di non porre l'effettività del diritto di difesa e, più in generale, il reale andamento delle cose della giustizia e i reali bisogni che la affaticano, alla base delle decisioni che la riguardano, pervenendo, per eterogenesi dei fini, al risultato di aggravarne i *deficit* piuttosto che alleviarli.

Rischi gravissimi, insomma, che è imperativo riconoscere precocemente e scongiurare.

D'altro canto, non c'è avventura che valga la pena, che non ne implichi; almeno in certa misura.

Guida al Diritto

Settimanale di documentazione giuridica

Direttore Responsabile Fabio Tamburini

Redazione

Rosa Maria Attanasio (vicecaporedattore), Daniela Casciola (caposervizio), Carmine De Pascale (caposervizio), Simona Gatti (vicecaposervizio), Aldo Di Cagno, Francesco Machina Grifeo, Giampaolo Piagnerelli, Paola Rossi.

Sede legale e Direzione Viale Sarca n. 223, 20125 Milano. Registrazione Tribunale di Avezzano n. 117 del 27 luglio 1994.

Redazione Piazza dell'Indipendenza 23 B/C, 00185 Roma, Tel. 06 30226656, Fax 06 30226606

GRUPPO 24 ORE

Proprietario ed Editore Il Sole 24 ORE Spa

Presidente: Edoardo Garrone

Vicepresidente: Claudia Parzani

Amministratore delegato: Mirja Cartia d'Asero

Il Sole 24 ORE Spa. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo periodico può essere riprodotta con mezzi grafici e meccanici quali la fotocopione e la registrazione. Manoscritti e fotografie, su qualsiasi supporto veicolati, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

Servizio Clienti Periodici Piazza dell'Indipendenza 23 B/C, 00185 Roma. Tel. 02/30.300.600, Fax 06 30225400 oppure 02 30225400

Abbonamento annuale (Italia) Guida al Diritto (rivista + supplementi + versione digitale): € 300,00 IVA inclusa; Guida al Diritto (sola versione digitale)

€ 180,00 IVA inclusa; per conoscere le altre tipologie di abbonamento ed eventuali offerte promozionali, contatti il Servizio Clienti (Tel. 02/30.300.600; mail: servizioclienti.periodici@ilssole24ore.com).

Pubblicità Il Sole 24 ORE S.p.A. System Direzione e amministrazione Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano - Tel. 02.3022.1 - Fax 02.3022.3214 email: segreteria@ilssole24ore.com

Stampa Str Press srl Via Carpi, 19 00040 Pomezia RM

La versione digitale di Guida al Diritto www.guidaaldiritto.digital.ilssole24ore.com

Per il sito internet www.ntplusdiritto.ilssole24ore.com

ISSN 1590-0282